



Regolamento per il funzionamento dell'Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualficazione Professionale in Poste Italiane S.p.A.

Il presente regolamento disciplina le modalità procedurali ed organizzative per il funzionamento dell'Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualficazione Professionale in Poste Italiane S.p.A. di cui all'art 9 del vigente CCNL.

Art. 1 Sede

L'Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualficazione Professionale in Poste Italiane S.p.A. è ubicato nell'ambito della Sede Centrale della Società —Viale Europa, n. 175 —00144 Roma.

Art. 2 Finalità

L'Ente Bilaterale ha la finalità principale di sostenere il dialogo tra Azienda e OO. SS. attraverso la promozione e l'attuazione di iniziative orientate a migliorare il sistema di formazione e riqualficazione professionale in Poste Italiane S.p.A.

Art. 3 Funzioni

Per il perseguimento delle finalità di cui all'at 2 che precede, l'Ente Bilaterale esplica le seguenti funzioni:

- promuove attività in tema di formazione e di riqualficazione professionale ivi ricomprendendo sia quanto previsto dal D.to Lgs 626/94, con successive modificazioni ed integrazioni, sia quanto rinveniente da eventuali processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale ovvero all'introduzione di innovazioni tecnologiche;
- elabora proposte e progetti formativi da realizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici, strutture scolastiche ed universitarie;
- promuove ed attua forme di raccordo e di collaborazione con le Regioni e/o con Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;
- promuove ed assume ogni iniziativa utile a conseguire, per tutte le attività indicate negli alinea precedenti e per le attività formative svolte in Poste Italiane S.p.A. l'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, anche in attuazione di impegni contrattuali in materia di formazione nonché in relazione alla Legge 125/91;
- assicura il necessario coordinamento delle proprie attività con quelle svolte per le materie condivise dall'Osservatorio Paritetico Nazionale e dal Comitato per le Pari Opportunità di cui agli art. 8 e 10 del vigente CCNL.

Art. 4 Composizione

L'Ente Bilaterale, quale espressione del massimo livello di rappresentanza tra le Parti, è costituito da:

- due rappresentanti per ogni Organizzazione Sindacale stipulante il CCNL designati dalle Organizzazioni Sindacali stesse;
- un numero adeguato di membri designati dalla Società.

I suoi componenti rimarranno in carica fino alla data del rinnovo del vigente CCNL e potranno essere sostituiti da ciascuna delle Parti mediante comunicazione scritta da notificare alla Segreteria che provvederà a comunicarlo alle Parti stesse.

Art. 5 Coordinatore

All'atto dell'insediamento, da parte aziendale sarà individuato il Coordinatore che avrà il compito di rappresentare l'Ente, convocare, presiedere le riunioni e coordinare i lavori.

Art. 6 Modalità di funzionamento

Nell'ambito dell'Ente Bilaterale viene istituita una Segreteria che ha il compito di assicurare l'organizzazione gestionale ed amministrativa dell'Ente stesso.

L'Ente Bilaterale si riunisce almeno due volte l'anno, con la possibilità di realizzare ulteriori riunioni in relazione all'esigenza di seguire e approfondire i progetti e iniziative avviati in seno all'Ente.

La convocazione ordinaria delle riunioni è effettuata dalla Segreteria, per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno, l'eventuale documentazione, il luogo e l'ora di inizio della stessa. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni dovranno darne tempestiva comunicazione alla Segreteria dell'Ente Bilaterale per la formazione e riqualificazione professionale.

Art. 7 Deliberazioni

Le riunioni sono valide se vi è la presenza di almeno il 50 % dei componenti di ciascuna Parte.

Le decisioni sono valide se assunte in modo collegiale ed all'unanimità. Qualora l'unanimità non venga raggiunta le eventuali proposte di modificazione o integrazione costituiranno oggetto dell'ordine del giorno della riunione successiva insieme all'argomento trattato in precedenza. Il verbale delle riunioni deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e le assunte.

La bozza del verbale deve essere trasmessa, ai componenti dell'Ente Bilaterale, entro i 15 giorni successivi all'incontro.

Art. 8 Disposizioni Operative

Ai fini della partecipazione agli incontri dell'Ente Bilaterale è considerato in servizio un componente per ogni Organizzazione Sindacale.

Ad ogni conseguente effetto di legge e di contratto, sarà riconosciuto allo stesso il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nonché il trattamento di missione laddove previsto, secondo le modalità in atto in Azienda.

I relativi importi verranno liquidati direttamente dalla struttura amministrativa territoriale.

Il secondo rappresentante di parte sindacale usufruirà pertanto dei permessi sindacali ex art. 30 della Legge 300/70, con le modalità definite negli accordi intervenuti in materia.

Art. 9 Disposizioni Finali

Eventuali modifiche del regolamento, finalizzate a migliorare il funzionamento dell'Ente, potranno essere proposte dai rappresentanti delle Parti e dovranno essere decise all'unanimità.

Roma, 25 novembre 2002

I Componenti l'Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale